

Simone Chiarelli

**CONTRATTI PUBBLICI TRA
LEGALITÀ E INNOVAZIONE:
PRINCIPALI TEMI DI ATTUALITÀ**

simone.chiarelli@gmail.com
Cell. 3337663638



PREMESSE

Diritto e giurisdizione

Programmazione

Diritto
Amministrativo

Aggiudicazione

Stipula

Diritto
Civile

Controllo



Soglie europee (dal 1/1/2024)

	Lavori	Forniture Servizi	Concessioni
Stato	5.538.000 (5.382.000)	143.000 (140.000)	5.538.000 (5.382.000)
Sub-centrali	5.538.000 (5.382.000)	221.000 (215.000)	5.538.000 (5.382.000)
Sociale All. XIV		750.000	
Speciali	5.538.000 (5.382.000)	443.000 (431.000)	
Sociale All. XIV	5.538.000 (5.382.000)	1.000.000	

Appalti

**PPP
Concessioni**

Lavori

Servizi

Servizi

Forniture

Lavori

**O.E.P.V - Offerta economicamente
più vantaggiosa**

PREZZO
Punteggio
0-100

QUALITA'
Punteggio
100-0



In vigore



Applicabile



Transitorio

Allegati al Codice

Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Allegato I.2 Attività del RUP.

Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto.

Allegato I.4 Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.

Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (in PDF).

Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorio

Allegato I.7 DOCFAP, DIP, Progettazione e verifica della progettazione

Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

Allegato I.11 Disposizioni di organizzazione, competenze, regole di funzionamento e attribuzioni CSLP

Allegato I.12 Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione Tabella 1. (tav. Z-2 del d.m. 17/06/2016, aggiornata)

Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali

Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per ... contratti di importo < soglie di rilevanza europea

Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica ... Metodi: A, B, C

Allegato II.3 Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti

Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Allegato II.5 Specifiche tecniche ed etichettature

Allegato II.6 Informazioni in avvisi e bandi

Allegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni qualità, mezzi di prova, registro dei certificati e costi del ciclo vita

Allegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidati

Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento imposte e tasse o contributi previdenziali

- Allegato II.11 Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri
- Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori
- Allegato II.13 Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia (in PDF)
- Allegato II.14 Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
- Allegato II.15 Criteri per la determinazione costi per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
- Allegato II.16 Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione
- Allegato II.17 Servizi sostitutivi di mensa
- Allegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
- Allegato II.19 Servizi di ricerca e sviluppo
- Allegato II.20 Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza

Allegato IV.1 Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182

Allegato V.1 Compensi agli arbitri

Allegato V.2 Collegio consultivo tecnico

Allegato V.3 Cabina di regia

PRINCIPI

Articolo 1.

Principio del risultato

Articolo 2.

Principio della fiducia.

Articolo 3.

Principio dell'accesso al mercato.


**AFFIDAMENTO
DIRETTO**

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento

1. **Prima** dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. **In caso di affidamento diretto**, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dirigente



R.U.P.

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per **lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

b) affidamento diretto dei **servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Sotto-soglie dal 1/1/2024

Lavori

fino a 150.000

(affidamento diretto)

150.000
1.000.000

5

1.000.000
5.538.000

10

**Soglia europea
5.538.000**

Servizi & Forniture

fino a 140.000

(affidamento diretto)

Sub-centrali
140.000 - 221.000

5

Centrali 140.000 - 143.000

Servizi sociali 140.000 - 750.000

Soglia europea - SERVIZI
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

Soglia europea - FORNITURE
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

Art. 140. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di **500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio** alla pubblica e privata incolumità; contemporaneamente redige il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

...


Art. 140. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, **l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1**, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

3. Il **nominativo del RUP** è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.


Procedure di appalto fra trasparenza e efficienza




Rotazione

Indagini di mercato

Consultazione di elenchi



Confronto competitivo



Stipulazione

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al **contraente uscente** nei casi in cui **due consecutivi** affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello **stesso settore merceologico**, oppure nella stessa **categoria** di opere, oppure nello stesso **settore** di servizi.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

3. La stazione appaltante può **ripartire gli affidamenti in fasce** in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

4. In casi motivati con riferimento alla **struttura del mercato** e alla **effettiva assenza di alternative**, nonché di **accurata esecuzione** del precedente contratto, il contraente uscente **può** essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando **l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti** al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di **importo inferiore a 5.000 euro.**

**Importo
stimato**

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'**importo totale pagabile**, al **netto dell'imposta sul valore aggiunto** (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa **qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi** del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede **premi** o **pagamenti** per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da **unità operative distinte**, il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unità operativa distinta.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

6. La **scelta** del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

7. L'importo stimato dell'appalto o concessione è **quantificato** al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

8. Per gli appalti pubblici di **lavori** il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le **forniture** e **servizi** messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori.

**EQUO
COMPENSO**

Equo compenso (l. 49/2023)

LEGGE 21 aprile 2023 , n. 49 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Art. 1 - Definizione

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la **corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale**, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli **avvocati**, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Equo compenso (l. 49/2023)

b) per i **professionisti iscritti agli ordini e collegi**, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i **professionisti** di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 3 - Nullita' delle clausole che prevedono un compenso non equo

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 3 - Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

Equo compenso (l. 49/2023)

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

Equo compenso (l. 49/2023)

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

Equo compenso (l. 49/2023)

- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

Equo compenso (l. 49/2023)

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

Equo compenso (l. 49/2023)

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

Equo compenso (l. 49/2023)

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 4 - Indennizzo in favore del professionista

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 5 - Disciplina dell'equo compenso

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge.

In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 5 - Disciplina dell'equo compenso

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 6 - Presunzione di equità

1. E' facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 7- Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 8 - Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9 - Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe puo' essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 10 - Osservatorio nazionale sull'equo compenso

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».

Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo l 9-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Equo compenso (APPROFONDIMENTI)

Sull'argomento abbiamo registrato l'intervento:

- del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) che ha confermato l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura esclusivamente sulla base di criteri qualitativi e non quantitativi;
- del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) che ha chiesto di superare le contraddizioni delle due norme;
- dell'OICE che ha chiesto un intervento normativo perché l'ipotesi di gare pubbliche a prezzo fisso determinerebbe un aumento della spesa pubblica del 30% e metterebbe a rischio tutte le procedure per servizi professionali.

Equo compenso (APPROFONDIMENTI)

La Legge n. 49/2023 (artt. 1 e 2), relativamente ai compensi da corrispondere ai professionisti iscritti agli ordini e collegi per le prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione, obbliga al rispetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Nel caso di servizi di architettura e ingegneria parliamo del **DM 17/06/2016**.

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

- a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.

4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:

$$P=0,03+10/V \quad 0,4$$

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6. Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
- b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
- c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

- a) pianificazione e programmazione;
- b) attività propedeutiche alla progettazione;
- c) progettazione;
- d) direzione dell'esecuzione;
- e) verifiche e collaudi;
- f) monitoraggi.

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) infrastrutture per la mobilità;
- e) idraulica;
- f) tecnologie della informazione e della comunicazione;
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
- h) territorio e urbanistica.

Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze		IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971		
EDILIZIA	Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria- Artigianato	E.01	I/a I/b	I/b	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	0,65
		E.02	I/c	I/b	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	0,95
	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	I/c	I/b	Ostelli, Pensioni, Case albergo - Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice	0,95
		E.04	I/d	I/b	Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi	1,20
	Residenza	E.05	I/a I/b	I/b	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65
		E.06	I/c	I/b	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95
		E.07	I/d	I/b	Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.	1,20
	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	I/c	I/b	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95
		E.09	I/d	I/b	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15
		E.10	I/d	I/b	Follambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli ospedalici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitari	1,20
	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	I/c	I/b	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95
		E.12	I/d	I/b	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15
		E.13	I/d	I/b	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20
	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.14	I/a I/b	I/b	Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme	0,65
		E.15	I/c	I/b	Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95
		E.16	I/d	I/b	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1,20
	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	E.17	I/a I/b	I/b	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65
		E.18	I/c	I/b	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95
		E.19	I/d	I/b	Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20
	Edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95
		E.21	I/d	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non	1,20
E.22		I/e	I/b	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	1,55	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID.Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	I/f	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni	0,70
		S.02	IX/a	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo-non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative.	0,50
	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95
		S.04	IX/b	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90
	Strutture speciali	S.05	IX/b IX/c	III		Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05
		S.06	I/g IX/c	III		Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	I/b ¹		Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75
		IA.02	III/b			Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	III/c			Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15
		IA.04	III/c	I/b ¹		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30
	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti	IB.04	II/a	III		Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	0,55
		IB.05	II/b	I/b		Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.	0,70
Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	II/b			Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetriere e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,70	
					Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	0,75	
	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	IV/c			Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	0,50
		IB.09	IV/b			Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica	0,80
	Impianti per la produzione di energia- Laboratori complessi	IB.10	IV/a	I/b		Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	0,75
		IB.11		I/b		Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90
	IB.12		I/b		Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	1,00	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Manutenzione	V.01	V/1a	II/a		Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40
	Viabilità ordinaria	V.02	V/1a	II/a		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45
	Viabilità speciale	V.03	V/1b	II/b		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	0,75
IDRAULICA	Navigazione	D.01	VIII/c	III		Opere di navigazione interna e portuali	0,65
	Opere di bonifica e derivazioni	D.02	VII/a	III		Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45
		D.03	VII/b	III		Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.	0,55
	Acquedotti e fognature	D.04	VIII	III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65
		D.05		III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	Sistemi informativi	T.01				Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.	0,95
	Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02				Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	0,70
	Sistemi elettronici ed automazione	T.03				Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.	1,20
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICI, RURALITA', FORESTE	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01			Parte IV sez. I	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	0,85
	Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02			Parte IV sez. I	Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	0,85
	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03			Parte IV sezione I	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	0,85
	Interventi di sfruttamento di cave e torbiere	P.04			Parte I sez. III	Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa	0,85
	Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale	P.05			Cat II sez. IV Cat III sez. II - III - Parte III sez. II	Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali - percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale	0,85
	Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare	P.06			Cat II sez. II - III - Parte IV sez. VI	Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale.	0,85
TERRITORIO E URBANISTICA	Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo - vigilanza alimentare	U.01			Parte III - sez. I -	Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l'assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)	0,90
	Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica	U.02			Parte IV sez. I	Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico	0,95
	Pianificazione	U.03				Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	1,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE								
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMATICA E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONI, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORI O URBANISTI CA	
a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ² L. 17.08.42 n. 1150	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)								0,005	
	Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)								0,003	
	Pianificazione urbanistica generale (sull'ecceденza dei 50.000 abitanti)								0,001	
	Qa.0.02 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo	Fino a Abitanti 15.000							0,0010	0,0010
		Sull'ecceденza fino a Abitanti 50.000							0,0005	0,0005
		Sull'ecceденza							0,0001	0,0001
	Qa.0.03 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale								0,005	0,005
	Qa.0.04 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici								0,030	
	Qa.0.05 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale								0,003	0,003
	Qa.0.06 Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (valore V sino a € 7.500.000,00)								0,028	0,038
Qa.0.07 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'ecceденza, fino a € 15.000.000,00)							0,016	0,028	
	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'ecceденza oltre € 15.000.000,00)							0,010	0,020	
	Fino a € 4.000.000,00							0,018	0,018	
	Sull'ecceденza fino a € 10.000.000,00							0,012	0,012	
	Sull'ecceденza							0,008	0,008	
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITÀ									
	QaI.01 Relazione illustrativa	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
	QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
	QaI.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI									
	QaII.01 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	QaII.02 Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090		
	QaII.03 Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI									
	QaIII.01 Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,020	0,0003
	QaIII.02 Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,015	0,00025
	QaIII.03 Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,025	0,030
a.IV) PIANI ECONOMICI										
QaIV.01 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento								0,005	0,0015	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

FASI PRESTAZIONI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE								
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
					A	B					
Progettazione b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,070	0,120	0,15	0,04	0,040	0,110	0,050	0,040	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130	0,050		0,080	0,050	0,100	0,080	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	0,030	0,050		0,030	0,040	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	0,010	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,020	0,025	0,030		0,030	0,020	0,020	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130		0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	



[Home](#) / [Informati e partecipa](#) / [Primo piano](#) /

Equo compenso, intervenga con urgenza il Legislatore. Nota a Cabina di Regia e ai due mini

Equo compenso, intervenga con urgenza il Legislatore. Nota a Cabina di Regia e ai due ministri

Data:

23 aprile 2024



Disciplina sull'equo compenso

L'Autorità ritiene che "i due ambiti normativi (codice dei contratti pubblici e legge n. 49/2023) vadano adeguatamente coordinati tra loro, accedendo ad una soluzione interpretativa che eviti l'insorgere di contrasti. Nel definire il rapporto esistente tra i due sistemi, occorre infatti considerare che la Legge n. 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell'ambito della relativa disciplina. D'altra parte, lo stesso art. 3, co. 3 della Legge n. 49/2023 stabilisce che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei".



“Occorre inoltre evidenziare che anche il codice dei contratti pubblici già persegue la finalità sottesa alla legge n. 49/2023 – scrive Anac nella nota -, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica. È prevista l’applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull’anomalia dell’offerta, la possibilità di prevedere un’appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi)”.



“Così interpretato, il quadro normativo di riferimento appare coerente sia a livello nazionale che a livello europeo. Sotto quest’ultimo profilo occorre considerare che l’articolo 3, comma 3, della Legge n. 49/2023 fa salve dalla sanzione della nullità le clausole che prevedono l’applicazione di compensi inferiori ai minimi tabellari in quanto riprodotte di disposizioni di legge (tra cui rientrano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici) o attuative di principi europei (tra cui il principio di concorrenza)”.



“Appare opportuno evidenziare, altresì, che la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischia di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza. Come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4/7/2019, Causa C-377/2017, infatti, in materia di compensi professionali, l'indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi, posizione confermata dalla successiva sentenza del 25/1/2024, Causa C-438/2022 secondo cui le tariffe minime relative al compenso professionale degli avvocati devono essere disapplicate in quanto contrastanti con il principio di concorrenza”.



“È inoltre opportuno evidenziare che la legge n. 49/2023 è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del Codice civile (contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale nell'ambito di un lavoro autonomo) e più in generale a tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui è necessario ripristinare l'equilibrio sinallagmatico. I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex articolo 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio”.



“Nel merito si ritiene utile considerare che la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e che l’eventuale limitazione alle sole spese generali o all’elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all’ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza. Sotto il profilo della spesa pubblica, l’Autorità ritiene ulteriormente necessario mettere in evidenza che, ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 49/2023, dall’attuazione della stessa legge “non devono derivare, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, circostanza che, invece, si realizzerebbe in caso di gare a prezzo fisso. L’opzione individuata consente di mantenere il quadro economico finanziario della programmazione che è già stata fatta per gli investimenti del Pnrr, quadro economico -finanziario che invece rischierebbe di essere compromesso, con evidenti ricadute sui tempi di attuazione ed aumento del contenzioso, in caso di valutazioni diverse. Considerazioni analoghe possono essere effettuate anche per gli investimenti non legati al Pnrr”.



“Infine – aggiunge ancora Anac -, va considerato che l’applicazione dell’articolo 3, comma 5, della richiamata legge n. 49/2023, che ammette il ricorso al giudice civile per contestare l’affidamento ad un prezzo inferiore rispetto a quello definito in ossequio all’allegato I.13 del d. lgs 36/2023, oltre a determinare una sovrapposizione con i poteri e le competenze delle stazioni appaltanti in termini di verifica della congruità delle offerte, produrrebbe una situazione di assoluta instabilità e incertezza sull’affidamento e sulle relative condizioni, con evidenti ripercussioni sulla spesa pubblica. In particolare, l’esito positivo del giudizio ordinario comporterebbe la necessaria modifica del quadro economico finanziario dell’intervento, con conseguenti ricadute, anche sulla capacità di spesa futura, che appaiono tanto più evidenti per gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr”.

L'EQUO COMPENSO ENTRA NEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

08/05/2024

di Antonino Galletti



In doveroso ossequio alla disciplina costituzionale (artt. 1, 35, 36 Cost.) che tutela il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni (e non solo quello dipendente), il legislatore nell'aprile dello scorso anno ha finalmente dettato una nuova ed organica disciplina in materia di equo compenso, la **legge 21 aprile 2023, n. 49**, recante le *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”* in GU n. 104 del 5.5.2023, oramai in vigore dal 20 maggio 2023.

Così, in GU n. 102 del 3 maggio 2024, è stata finalmente pubblicata la modifica al Codice deontologico forense in materia di equo compenso, adottata dal Consiglio nazionale forense con delibera n. 275, del 23 febbraio 2024 con la quale è stato introdotto l'art. 25-bis del Codice deontologico forense:

«Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso).

- 1. L'**avvocato** non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.*
- 2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'**avvocato**, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.*
- 3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.»*

CNI: su equo compenso e appalti serve urgente chiarimento sui criteri interpretativi

In una nota del 3 maggio 2024 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede un chiarimento relativo a determinati criteri interpretativi che stanno creando notevoli difficoltà agli ingegneri e, in generale, a tutte le categorie ordinistiche che rappresentano oltre due milioni di professionisti.

Secondo il CNI, la legge sull'equo compenso "si esprime con grande semplicità e chiarezza: si applica alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione; stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo, e comunque inferiore ai parametri ministeriali, anche all'esito di un'eventuale gara".

La norma – secondo il CNI – viene ancora disattesa negli affidamenti regolati dal Codice dei contratti pubblici da diverse Amministrazioni che "invocano una serie di elementi ritenuti "ostativi", quali: il principio comunitario della concorrenza, la specificità normativa del Codice, che dunque prevarrebbe rispetto alla Legge 49/23, l'immodificabilità del primo in assenza di esplicita previsione (in ragione dell'[art. 227](#) dello stesso D.lgs. 36/2023), oppure il principio *ratione temporis*".

Ulteriori sviluppi

Equo compenso e appalti, le sentenze del TAR Veneto e Lazio: non c'è incompatibilità con il Codice appalti e con le norme europee sulla concorrenza

La [sentenza del TAR Veneto n. 632 del 3 aprile 2024](#) affronta tutti gli argomenti sopra esposti, concludendo che **non sussiste alcuna antinomia in concreto tra la Legge 49/2023 e la disciplina del codice dei contratti pubblici.**

Il TAR del Lazio, con la [sentenza n. 8580 del 30 aprile 2024](#) ha ribadito il principio, chiarendo che non c'è contrasto tra l'equo compenso e la libertà di stabilimento o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità.

Il TAR ha escluso un disallineamento tra la Legge 49/2023 e il D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui impone l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Ulteriori sviluppi

Infatti la Legge 49/2023 non preclude l'applicabilità ai contratti in questione del criterio di aggiudicazione dell'OEPV, poiché il compenso del professionista è soltanto una delle componenti del prezzo determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a spese ed oneri accessori.

Da un lato, la Legge 49/2023 prevede esplicitamente l'applicazione alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni; dall'altro lato, l'art. 8 del D.Leg.vo 36/2023 impone alle pubbliche amministrazioni di garantire comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso nei confronti dei prestatori d'opera intellettuale (salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente).

La Legge 49/2023, oltre a perseguire obiettivi di protezione del professionista, mediante l'imposizione di un'adeguata remunerazione per le prestazioni da questi rese, contribuisce, tra l'altro, analogamente al giudizio di anomalia dell'offerta, a evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli standard professionali e la qualità dei servizi da rendere a favore della pubblica amministrazione.

Ulteriori sviluppi

Infine, con riferimento al fatto che l'art. 2, comma 1, della Legge 49/2023 specifica che la legge è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del Codice civile, la scelta di applicare la disciplina sull'equo compenso esclusivamente alle prestazioni di natura intellettuale rese in favore della PA dal singolo professionista, che non necessiti (o comunque non si avvalga) di un'organizzazione di mezzi e risorse, sarebbe difficilmente giustificabile; inoltre, imporre il rispetto della norma sull'equo compenso soltanto per le prestazioni rese dal professionista che operi (e partecipi a una procedura a evidenza pubblica) *uti singuli*, avrebbe l'effetto di concretizzare una inammissibile disparità di trattamento tra quest'ultimo e i professionisti che, viceversa, operino (e concorrano) nell'ambito di società, associazioni o imprese.

Favor PMI
(micro, piccole e
Medie Imprese

Lotti

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

1. Per garantire la effettiva partecipazione delle **micro, delle piccole e delle medie imprese**, anche di prossimità, gli appalti **sono** suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice)

- s) «**lotto funzionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- t) «**lotto prestazionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- u) «**lotto quantitativo**», uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese;

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

2. **Nel bando o nell'avviso** di indizione della gara le stazioni appaltanti **motivano** la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere **adeguato** in modo da garantire l'effettiva **possibilità di partecipazione** da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i **criteri** di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

4. La stazione appaltante **può limitare il numero massimo di lotti** per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la **possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente**, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Raggruppamenti temporanei

R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo Imprese)

Mandatataria

```
graph BT; M1[Mandante] --> MT[Mandatataria]; M2[Mandante] --> MT;
```

The diagram illustrates the structure of a Temporary Joint Venture (R.T.I.). At the top, a red box contains the text 'R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo Imprese)'. Below this, a yellow box labeled 'Mandatataria' is positioned at the top of a triangular arrangement. Two arrows point upwards from two separate boxes at the bottom towards the 'Mandatataria' box. The box on the left is blue and labeled 'Mandante', while the box on the right is dark green and also labeled 'Mandante'.

Mandante

Mandante

ORIZZONTALE

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandataria

Mandante

Mandante

VERTICALE

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandataria

Mandante

Mandante

Avvalimento

AVVALIMENTO

```
graph TD; A[AVVALIMENTO] --> B[Di garanzia]; A --> C[Operativo];
```

Di garanzia

Operativo

AVVALIMENTO

AUSILIATA

Ausiliaria

Ausiliaria

AUSILIATA

```
graph TD; A[AUSILIATA] --> B[SUBAPPALTO]; B --> C[Ausiliaria]; B --> D[Ausiliaria];
```

SUBAPPALTO

Ausiliaria

Ausiliaria

Subappalto

SUBAPPALTO

AGGIUDICATARIA

Subappaltatrice

Subappaltatrice

PROCEDURE TELEMATICHE

Strumenti di acquisto



Strumenti di negoziazione





R.D.O.

Richiesta di offerta

T.D.

Trattativa Diretta

O.D.A.

Offerta di acquisto

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Obblighi
Facoltà

TABELLA OBBLIGO FACOLTA'



TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ

Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ

Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole e università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
<ul style="list-style-type: none"> - Vigilanza armata - Guardiania - Facility management immobili - Pulizia immobili - Manutenzione immobili e impianti 	<p><i>Per importi pari o superiori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ai 40.000 euro per vigilanza armata e guardiania; - ai 221.000 euroⁱⁱⁱ per facility management immobili, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti^{iv} 	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip e a MEPA (solo per acquisti sotto soglia)^v.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso ad altro strumento di acquisto messo a disposizione da Consip secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretep.a.it</p> <p>In assenza facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip.^{vi}</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso a strumenti di acquisto negoziati telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento</p> <p>In assenza obbligo di ricorso ad altro strumento di acquisto messo a disposizione da soggetto aggregatore di riferimento o da Consip.^{vii}</p>	<p>Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip per gli acquisti sottosoglia.</p> <p>In assenza o per acquisti sopra soglia obbligo di ricorso a convenzioni, ad altro strumento di acquisto messo a disposizione secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretep.a.it^{viii}.</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"</p>

Approfondimenti

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ^I	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole e università	Altre amministrazioni ^{II}	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
Beni e servizi informatici e di connettività	<i>Pari o superiore alla soglia comunitaria</i>	<p>Obbligo di ricorso a Convenzioni Consip^{xv}.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente ad altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP.</p> <p>Per i beni e servizi di rilevanza strategica (Piano Agid) obbligo di ricorso a Consip^{xvi}</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip.</p> <p>In assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da aggregatore^{xvii}</p>	<p>Obbligo di ricorso esclusivamente a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da aggregatore^{xviii}</p>	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip.</p> <p>Per i beni e servizi di rilevanza strategica (Piano Agid) obbligo di ricorso a Consip^{xix}</p>	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da aggregatore^{xx}</p>	<p>Obbligo di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da aggregatore^{xxi}</p>	<p>Obbligo per le società inserite nel conto consolidato di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da aggregatore^{xxii}.</p> <p>Per gli ulteriori odp e per le restanti stazioni appaltanti, facoltà di ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA^{xxiii}</p>

Approfondimenti

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ¹	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole e università	Altre amministrazioni ¹¹	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
Beni e servizi informatici e di connettività	Sottosoglia comunitaria	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip^{xxiv} o al MePA. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente ad altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP^{xxv}</p> <p>In assenza obbligo di ricorso a strumenti messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore.^{xxvi}</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip.</p> <p>In assenza, obbligo di ricorso agli altri strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento</p> <p>In assenza obbligo di ricorso a strumenti messi a disposizione da Consip o da aggregatore^{xxvii}</p>	<p>Obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip.</p> <p>In assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore^{xxvii}</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti messi a disposizione da Consip^{xxviii}</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xxix}</p>	<p>Obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xxx}</p>	<p>Obbligo per le società inserite nel conto consolidato di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore.^{xxxi}</p> <p>Per gli altri odp e per le restanti stazioni appaltanti, facoltà di ricorso al MePA, alle convenzioni Consip, agli AQ Consip, e allo SDAPA^{xxxi}</p>

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Articolo 19.

Principi e diritti digitali

Articolo 20.

Principi in materia di trasparenza

Articolo 21.

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

Articolo 22.

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

Articolo 23.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 24.

Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Articolo 25.

Piattaforme di approvvigionamento digitale

Articolo 26.

Regole tecniche.

Articolo 27.

Pubblicità legale degli atti

Articolo 28.

Trasparenza dei contratti pubblici

Articolo 29.

Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 30.

Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici

Articolo 31.

Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti

Articolo 32.

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 33.

Aste elettroniche.

Articolo 34.

Cataloghi elettronici.

Articolo 35.

Accesso agli atti e riservatezza

Articolo 36.

Norme procedurali e processuali in tema di accesso

Soccorso istruttorio e procedimentale

**Determina
a contrarre**

Bando/Avviso

Chiarimenti

Scadenza termini

Determina

Soccorso istruttorio

Determina

Ammessi/Esclusi

Determina

Commissione

Determina

Aggiudicazione



Bando/Avviso/Lettera

Chiarimenti

Istanza/Offerta

Soccorso istruttorio

Ammissione/Esclusione

Busta A
Requisiti
Ord. Gen.

Busta B
Requisiti
tecnici

Busta C
Offerta
economica

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Art. 183. (Procedimento)

9. Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, **l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti**, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'ente concedente può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

10. Alle stesse condizioni, un **raggruppamento di operatori economici** può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

11. Si applicano le disposizioni in materia di **soccorso istruttorio** di cui all'articolo 101.

	APERTA	RISTRETTA	NEGOZIATA CON BANDO	NEGOZIATA SENZA BANDO
Bando di gara	✓	✓	✓	
Disciplinare di gara	✓	✓	✓	
Lettera di invito		✓	✓	✓
Schema di Contratto/Capitolato	✓	✓	✓	✓
Schema di Dichiarazione Sostitutiva	✓	✓	✓	✓
Schema di Offerta economica	✓	✓	✓	✓

Anomalia

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

1. Le stazioni appaltanti valutano la **congruità**, la **serietà**, la **sostenibilità** e la **realizzabilità** della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti **richiedono per iscritto** all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

3. Le **spiegazioni** di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

4. **Non sono ammesse giustificazioni:**

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

5. La stazione appaltante **esclude** l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, sez. III, 09.05.2024 n. 4168

PRINCIPIO DELLA FIDUCIA RECIPROCA

... la società, al momento della presentazione della domanda di partecipazione con termine fissato alla data del 23 novembre 2020, non ha correttamente dichiarato l'insussistenza delle condizioni espulsive previste dall'articolo 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, poiché aveva attestato di aver adempiuto "tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali", con ciò omettendo di informare la stazione appaltante sullo stato debitorio in cui versava con riferimento ad anni di imposta di molto precedenti e di cui ha messo a parte la Regione solo con la (successiva) conferma dell'offerta

<https://www.sentenzeappalti.it/>

Consiglio di Stato, sez. V, 09.05.2024 n. 4165

INDIZI PER ACCERTAMENTO DI UNICITÀ DEL CENTRO DECISIONALE

12.1. La giurisprudenza amministrativa ha fornito numerose indicazioni sulla identificazione di situazioni che concretizzano fattispecie di collegamento, individuando una serie di indici, che per assurgere a presupposti del provvedimento di esclusione devono avere le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, che spetta all'amministrazione valutare in concreto: se, da un lato, l'amministrazione è onerata delle verifiche puntuali degli elementi che fanno ritenere probabile il collegamento societario, dall'altro, non è necessario che effettui una verifica circa il fatto che il collegamento societario abbia in concreto influito sulla presentazione delle offerte e sull'esito della gara (Cons. Stato, IV, n. 3255 del 2021).

EQUO COMPENSO E D.LGS. 36/2023 : ESCLUSIONE DALLA GARA PER RIBASSO SUI COMPENSI DA PARAMETRI MINISTERIALI

TAR Roma, 30.04.2024 n. 8580

E invero, la legge n. 49/2023 non preclude l'applicabilità ai contratti in questione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: il compenso del professionista è, infatti, soltanto una delle componenti del "prezzo" determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a "spese ed oneri accessori" (peraltro, anche la delibera ANAC n. 101 del 28 febbraio 2024 non esclude la legittimità delle tre ipotesi contemplate nel bando-tipo n. 2/2023: a) procedura di gara a prezzo fisso in virtù dell'applicazione della l. n. 49/2023 a tutte le voci del corrispettivo posto a base di gara; b) procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'OEPV, con ribasso limitato alle sole spese generali; c) inapplicabilità della disciplina sull'equo compenso, con conseguente ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara).

REQUISITI SPECIALI E SERVIZI ANALOGHI : ORIENTAMENTI CONSOLIDATI Consiglio di Stato, sez. IV, 24.04.2024 n. 3738

La scelta di fissare specifici requisiti di ammissione e/o di partecipazione ad una gara pubblica (rispetto, ad esempio, a quelli minimi stabiliti dalla legge e/o a quelli presuntivamente risultanti dalla certificazione di iscrizione in un elenco ufficiale di prestatore di servizi) ai fini della dimostrazione del possesso dell'adeguata capacità economico-finanziaria è ampiamente discrezionale, impinge nel merito dell'azione amministrativa e si sottrae, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo

REGOLARITÀ FISCALE : NON BASTA ACCERTAMENTO DEL CASSETTO FISCALE E DEL CERTIFICATO DELL' AGENZIA ENTRATE. SENTENZA ADUNANZA PLENARIA CONSIGLIO DI STATO

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24.04.2024 n. 7

Nel descritto contesto, non rileva il fatto che al momento della presentazione dell'offerta nel cassetto fiscale della -OMISSIS- non risultassero pendenze tributarie o che la regolarità fiscale fosse stata accertata dall'Agenzia delle Entrate e dall'ANAC tramite l'AVCPASS.

Infatti, il contributo unificato non rientra tra le imposte amministrative dall'Agenzia delle Entrate, per cui i debiti a esso relativi non vengono iscritti nel 'cassetto fiscale'.

VERIFICA D'UFFICIO COSTI DELLA MANODOPERA: DIFFERENZA TRA ART. 108 D.LGS. 36/2023 ED ART. 95 D.LGS. 50/2016.

TAR Firenze, 23.04.2024 n. 133

Ciò significa che nessun onere di esplicita o formale valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza può essere imputato alla stazione appaltante, laddove il concorrente abbia formulato una offerta nel pieno rispetto dei valori indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e non emergano elementi che possano mettere in dubbio la congruità dei valori offerti.

CONVENZIONE CONSIP ED OBBLIGO DI APPROVVIGIONAMENTO – PRESUPPOSTO – SOVRAPPONIBILITÀ DELL’ OGGETTO DI GARA MEDIANTE CONFRONTO TRA LO SPECIFICO FABBISOGNO DELLA STAZIONE APPALTANTE E IL BENE O IL SERVIZIO IN CONVENZIONE

Consiglio di Stato, sez. V, 22.04.2024 n. 3659

L’inidoneità infatti deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell’ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione, pertanto deve riguardare le caratteristiche del bene o servizio senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno (Corte dei Conti Emilia-Romagna, Sez. contr., Delibera, 13/03/2018, n. 56).

INTEGRAZIONE DEI REQUISITI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO PROCESSUALE : INAMMISSIBILITÀ

Consiglio di Stato, sez. V, 18.04.2024 n. 3522

“In sede di gara pubblica non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti, attesa non solo l’inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini” (Cons. Stato, V, 6 dicembre 2021, n. 8148).

Ed invero, nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor participationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti” (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2024, n. 1372).

SOCCORSO ISTRUTTORIO NUOVO CODICE APPALTI : NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER PORRE RIMEDIO AD ERRORI CONTENUTI NELL' OFFERTA (ART. 101 D.LGS. 36/2023)

TAR Parma, 17.04.2024 n. 88

Laddove la commissione giudicatrice avesse consentito, attivando il soccorso istruttorio, al R.T.I. di ridurre la quota lavori dichiarata da -OMISSIS- s.r.l. dal 57,05 % al 57,04 %, avrebbe dovuto evidentemente assentire il recupero percentuale di 0,01 % da parte di altro operatore aggregato nel R.T.I. al fine di coprire l'importo complessivo del 100% della quota lavori, altrimenti risultante pari a 99,99 %.

Si sarebbe così addivenuti, tramite il soccorso istruttorio, ad una inammissibile modifica sostanziale dell'offerta ...

OPZIONE DI PROROGA , PROROGA TECNICA E RINNOVO CONTRATTUALE :
DISTINZIONE AI FINI DELL' APPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE
PREZZI (ART. 120 D.LGS. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. IV, 15.04.2024 n. 3403

Inoltre, deve ritenersi consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ritiene applicabile la revisione dei prezzi alle proroghe negoziali, ma non anche ai rinnovi contrattuali: "In materia di appalti pubblici, presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 115, d.lgs. n. 163 del 2006 – secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo – è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale» (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2019, n. 5021; Cons. Stato, sez. III, 27 agosto 2018, n. 5059; Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2016, n. 1091).

Concessioni e PPP

Art. 174. (Nozione)

1. Il partenariato pubblico-privato è **un'operazione economica** in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un **ente concedente** e **uno o più operatori economici privati** è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la **copertura dei fabbisogni finanziari** connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da **risorse reperite dalla parte privata**, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) **alla parte privata spetta il compito** di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d) **il rischio operativo** connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Art. 174. (Nozione)

2. Per **ente concedente**, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 174. (Nozione)

3. Il partenariato pubblico-privato **di tipo contrattuale** comprende le figure della **concessione**, della **locazione finanziaria** e del **contratto di disponibilità**, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II (forse si intendeva della parte V - n.d.r.). Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli **articoli 177, 178 e 179**.

Art. 174. (Nozione)

4. Il partenariato pubblico-privato **di tipo istituzionale** si realizza attraverso la **creazione di un ente partecipato** congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175**, e dalle altre norme speciali di settore.

5. I **contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati** ai sensi dell'articolo 63.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

1. Le pubbliche amministrazioni adottano il **programma triennale delle esigenze pubbliche** idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una **valutazione preliminare di convenienza e fattibilità**. La valutazione si incentra sull'**idoneità** del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei **costi** e dei **benefici** del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

3. Nei casi di **progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato**, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Il CIPESS si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo, non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri; tale parere è emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso il termine, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

4. Le regioni e gli enti locali possono richiedere il **parere del DIPE** [**Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica**] di cui al comma 3 quando la complessità dell'operazione contrattuale lo richieda.

5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di **responsabile unico del progetto di partenariato**. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.

6. L'ente concedente esercita il **controllo sull'attività dell'operatore economico**, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del **rischio operativo trasferito**. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

7. Il **monitoraggio dei partenariati pubblici privati** è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al **portale sul monitoraggio** dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (**CUP**) e del codice identificativo di gara (**CIG**), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e aggiornati periodicamente le **migliori prassi** in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato più ricorrenti sul mercato.

9. Ai soli fini di contabilità pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Concessioni

PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Titolo I - L'ambito di applicazione e i principi generali

- Art. 176. (Oggetto e ambito di applicazione)
- Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)
- Art. 178. (Durata della concessione)
- Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)
- Art. 180. (Contratti misti di concessione)
- Art. 181. (Contratti esclusi)

Titolo II - L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

- Art. 182. (Bando)
- Art. 183. (Procedimento)
- Art. 184. (Termini e comunicazioni)
- Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)
- Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)
- Art. 187. (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)

TITOLO III - L'esecuzione delle concessioni

- Art. 188. (Subappalto)
- Art. 189. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
- Art. 190. (Risoluzione e recesso)
- Art. 191. (Subentro)
- Art. 192. (Revisione del contratto di concessione)

TITOLO IV - La finanza di progetto

- Art. 193. (Procedura di affidamento)
- Art. 194. (Società di scopo)
- Art. 195. (Obbligazioni delle società di scopo)

Art. 176. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente Parte disciplina le **procedure di aggiudicazione** dei contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa **esecuzione**.
2. Alle concessioni di **servizi economici d'interesse generale** si applicano le norme della presente Parte, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal codice. Per i profili non disciplinati si applica il **decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201**, nonché le altre norme speciali di settore.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

1. L'aggiudicazione di una concessione comporta il **trasferimento al concessionario di un rischio operativo** legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi. Per **rischio dal lato della domanda** si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per **rischio dal lato dell'offerta** si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo **quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti** effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una **effettiva esposizione** alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il **valore attuale netto** dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. **Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.**

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

4. I **contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo** si configurano come concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle operazioni economiche comprendenti un **rischio soltanto sul lato dell'offerta** il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della disponibilità dell'opera, nonché un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la **conservazione dell'equilibrio economico-finanziario**, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di **convenienza economica e sostenibilità finanziaria**. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

6. Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è **ammesso un intervento pubblico di sostegno**. L'intervento pubblico può consistere in un **contributo finanziario**, nella prestazione di **garanzie** o nella **cessione in proprietà** di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

7. Ai soli fini di contabilità pubblica si applicano i contenuti delle decisioni **Eurostat**. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalità ivi previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.

Art. 178. (Durata della concessione)

1. La **durata** delle concessioni è limitata ed è **determinata dall'ente** concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
2. Per le concessioni **ultraquinquennali**, la durata massima della concessione **non supera** il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.
3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli **iniziali** sia quelli **in corso** di concessione.

Art. 178. (Durata della concessione)

4. La durata massima della concessione deve essere indicata **nei documenti di gara**, a meno che essa non sia utilizzata come **criterio** di aggiudicazione del contratto.

5. La durata dei contratti di concessione **non è prorogabile**, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il **valore** di una concessione è costituito dal **fatturato totale** del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore è stimato **al momento dell'invio del bando** di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione **al momento dell'aggiudicazione** è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

3. Il **valore stimato** della concessione è calcolato secondo un **metodo oggettivo** specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali clausole di opzione;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

- d**) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e**) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f**) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g**) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

4. La **scelta del metodo per il calcolo** del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
5. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una **concessione per lotti distinti** è computato il valore complessivo stimato dei lotti.
6. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 180. (Contratti misti di concessione)

1. Le concessioni aventi per oggetto **sia lavori che servizi** sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l'**oggetto principale** delle concessioni stesse.
2. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.
3. I contratti misti che contengono **elementi della concessione ed elementi dell'appalto pubblico** sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti.

Art. 180. (Contratti misti di concessione)

4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono **oggettivamente non separabili**, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

5. I contratti misti che contengono elementi delle **concessioni di lavori e servizi**, nonché elementi delle **concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni**, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte.

Art. 181. (Contratti esclusi)

1. I **servizi non economici d'interesse generale** non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
2. La presente Parte **non si applica altresì alle concessioni** di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
3. All'affidamento dei contratti di concessione **esclusi** dall'ambito di applicazione della presente Parte **si applicano i principi** dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I.

Art. 182. (Bando)

1. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un **bando di concessione**.

2. Il bando di concessione contiene le **informazioni indicate nell'allegato IV.1** e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche secondo il formato dei modelli uniformi predisposti dall'Autorità di regolazione del settore. *In sede di prima applicazione del codice, l'allegato IV.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

Art. 182. (Bando)

3. Gli enti concedenti:

a) **precisano nel contratto** di concessione che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;

b) **possono prevedere** che, per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la medesima procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori economici terzi.

4. Il bando indica i **requisiti tecnici e funzionali** che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione.

Art. 182. (Bando)

5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare **adeguati livelli di bancabilità**, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 182. (Bando)

6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione per **servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV** alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.

Art. 182. (Bando)

7. In **deroga** al comma 1, agli enti concedenti non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto **da un determinato operatore economico** per una delle seguenti ragioni:

- a)** l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
- b)** l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
- c)** l'esistenza di un diritto esclusivo;
- d)** la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 182. (Bando)

8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e d) si applicano **unicamente qualora non esistano alternative ragionevoli** e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.

9. **All'ente concedente non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione** qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in tal caso va presentata una relazione all'Autorità di regolazione del settore.

Art. 182. (Bando)

10. Un'offerta è ritenuta non appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara.

Art. 182. (Bando)

11. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni **di importo pari o superiore alle soglie** di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'**ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** con le modalità previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato VII alla direttiva 2014/23/CE 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 o, in relazione alle concessioni di cui al comma 6 del presente articolo, le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa direttiva.

12. In ordine alla pubblicazione **a livello nazionale** di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di aggiudicazione, si applica l'articolo 85.

Art. 183. (Procedimento)

1. Le concessioni sono **aggiudicate** sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'offerta risponde ai **requisiti minimi** eventualmente prescritti dall'ente concedente;
- b) l'offerente ottempera alle **condizioni di partecipazione** relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica richieste nel bando;
- c) l'offerente **non è escluso** dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi degli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato X alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98.

Art. 183. (Procedimento)

2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), contengono le condizioni e le caratteristiche, in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche, che ogni offerta deve soddisfare o possedere.
3. Gli enti concedenti forniscono, nel bando di concessione, una **descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione** e, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una **descrizione dei criteri di aggiudicazione** e, se del caso, dei requisiti minimi da soddisfare.
4. L'ente concedente può **limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato**, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere **sufficiente** a garantire un'effettiva concorrenza.

Art. 183. (Procedimento)

5. L'ente concedente **comunica a tutti i partecipanti** la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardano elementi indicati nel bando di concessione, sono rese pubbliche per tutti gli operatori economici.

6. L'ente concedente assicura il ricorso alla **digitalizzazione** della procedura secondo le norme di cui al Libro I, Parte II. L'utilizzo di supporti e modalità digitali garantisce la trasparenza della procedura e l'imputabilità degli atti.

Art. 183. (Procedimento)

7. L'ente concedente può **condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti**. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni. Tali negoziazioni sono condotte di regola attraverso un dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 74.

8. L'ente concedente **verifica le condizioni di partecipazione** relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate come prova in base ai requisiti specificati nel bando di concessione; i requisiti sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

Art. 183. (Procedimento)

9. Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, **l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti**, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'ente concedente può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

10. Alle stesse condizioni, un **raggruppamento di operatori economici** può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

11. Si applicano le disposizioni in materia di **soccorso istruttorio** di cui all'articolo 101.

Art. 184. (Termini e comunicazioni)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, gli enti concedenti tengono conto, in particolare, della **complessità** della concessione e del tempo necessario per **preparare** le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una **visita dei luoghi** o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 184. (Termini e comunicazioni)

3. Il **termine minimo** per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando secondo le indicazioni degli articoli 84 e 85.
4. Se la procedura si svolge in **fasi successive**, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Art. 184. (Termini e comunicazioni)

5. L'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso **entro quindici giorni**, agli offerenti le **decisioni prese riguardo all'aggiudicazione**, in particolare il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della domanda di partecipazione e dell'offerta, nonché i motivi per i quali ha deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione, o di riavviare la procedura. Su richiesta della parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata.

Art. 184. (Termini e comunicazioni)

6. L'ente concedente **può decidere di non divulgare talune informazioni** di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)

1. Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l'ente concedente pone **a base di gara almeno un progetto di fattibilità**. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di **criteri oggettivi**, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.

2. I criteri di aggiudicazione sono **connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente**. Essi includono, tra l'altro, **criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione**. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)

3. L'ente concedente **elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.**
4. In deroga al comma 1 comma 3, se l'ente concedente, **se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente,** quest'ultimo può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.

Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)

5. **Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica** la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.
6. I **componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti**. Il bando può prevedere l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l'offerta.

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

1. Agli **appalti affidati dai concessionari** che siano stazioni appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di **appalti**.

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

2. I **titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici**, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, **già in essere** alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, **affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario**; l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti effettuati. L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

3. **In caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni di servizi dedotte in concessione**, in sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione di cui al comma 2, il concessionario corrisponde all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti.

4. Le concessioni di cui ai commi 2 e 3 già in essere sono adeguate alle predette disposizioni entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice.

5. Le modalità di calcolo delle quote di cui comma 2, primo periodo, sono definite dall'ANAC entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Sull'applicazione del presente articolo vigila l'ANAC anche tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite.

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

6. Per i **concessionari autostradali**, le quote e i criteri di determinazione di cui al comma 2 sono calcolati sulla base degli importi risultanti dai piani economici finanziari annessi agli atti convenzionali. La verifica del rispetto delle predette soglie è effettuata dal concedente con cadenza quinquennale. A tal fine, i concessionari presentano al concedente il piano complessivo dei lavori, servizi e forniture. Ove siano accertate situazioni di squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di affidamento indicate dal comma 2, primo periodo, in sede di aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure di riequilibrio a valere sui relativi piani economici finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle quote di cui al comma 2, l'ente concedente può altresì richiedere al concessionario la presentazione di garanzie fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in sede di aggiornamento del piano economico-finanziario ove sia accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2.

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i relativi poteri.

Art. 187. (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)

1. **Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia** di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante **procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara**, previa consultazione, ove esistenti, di **almeno 10 operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.

2. **Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.**

E poi

**Conflitto di
interessi**

Art. 16. (Conflitto di interessi)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, **a qualsiasi titolo**, interviene con **compiti funzionali** nella procedura di **aggiudicazione** o nella fase di **esecuzione** degli appalti o delle concessioni e ne può **influenzare**, in **qualsiasi modo**, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un **interesse** finanziario, economico o altro interesse personale che può essere **percepito** come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Art. 16. (Conflitto di interessi)

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la **percepita minaccia** all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà **comunicazione** alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Art. 16. (Conflitto di interessi)

4. Le stazioni appaltanti adottano **misure adeguate** per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

ALLEGATO II.8

**costi del
ciclo vita**

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una **relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità** quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità **accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.**

A tal fine.....

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

II. **Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere** le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (**e-Certis**).

La cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice cura l'aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il **costo del ciclo vita** di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

I **dati che le stazioni appaltanti possono richiedere** sono:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- 5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti **per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali** deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su criteri **oggettivi, verificabili e non discriminatori**. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) essere **accessibile a tutte le parti interessate**;
- c) i dati richiesti **devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti**, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

Ogniquale volta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.

LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE,
DELLA PROGETTAZIONE

LIBRO II - DELL'APPALTO

LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL'ANAC. DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE

ALLEGATI

**Valore
stimato**

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il valore di una concessione è costituito dal **fatturato totale** del concessionario generato per tutta la durata del contratto, **al netto dell'IVA**, stimato dall'ente concedente, quale **corrispettivo** dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

2. Il valore è stimato **al momento dell'invio** del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. **Se** il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. **Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:**

- a) il valore di eventuali clausole di opzione;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

Chi fa

che cosa

A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti)

```
graph TD; A["A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti)"] --> B["R.A.S.A. (Responsabile per Anagrafe Unica)"]; B --> C["R.U.P. (Responsabile Unico Progetto)"]; B --> D["Centri di Costo"];
```

R.A.S.A. (Responsabile per Anagrafe Unica)

R.U.P. (Responsabile Unico Progetto)

Centri di Costo

- Stazione appaltante - ente concedente
- Centrale di committenza
- Soggetto aggregatore
- Dirigente dell'U.O.
- R.U.P.
- Seggio di gara
- Commissione di gara
- A.N.A.C.
- Governo e Ministeri

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

COMMISSIONE

**Prezzo più
basso**

Valutazione amministrativa

Valutazione tecnica

Valutazione economica

**Offerta
Economicamente
Più
Vantaggiosa**

Art. 51. (Commissione giudicatrice)

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

5. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

“Per approfondimenti”

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simone.chiarelli>



Simone Chiarelli